

PREFAZIONE

Se avessi letto questo libro nel 1971, se qualcuno lo avesse scritto, non avrei commesso l'errore più grave per un avvocato, quello di presentare un ricorso ad un giudice che non può ascoltare le tue doglianze, non per difetto di competenza, ma per difetto di giurisdizione.

La Corte europea dei Diritti Umani, nel 1971, già esisteva a Strasburgo ed aveva competenza a conoscere e sanzionare le violazioni della Convenzione europea dei Diritti Umani (firmata a Roma il 4 novembre 1950), commesse dagli Stati aderenti al Consiglio d'Europa.

Lo Stato italiano, membro del Consiglio d'Europa fin dalla sua fondazione nel 1949, aveva ratificato sin dall'agosto 1955 tale Convenzione europea, dove era previsto il diritto di ricorso individuale proprio per denunciare le violazioni commesse dagli Stati che avevano ratificato la stessa Convenzione e per consentire alla Corte europea dei Diritti Umani di accertarle e sanzionarle.

Per me questo sembrava sufficiente per presentare il mio primo ricorso a Strasburgo, a tutela di un obiettore di coscienza condannato penalmente per aver rifiutato di prestare il servizio militare. Nella mia enorme ignoranza del diritto internazionale, non sapevo che lo Stato italiano, nel ratificare la Convenzione europea, si era sottratto al controllo giurisdizionale di quella Corte internazionale.

Tutto ciò era perfettamente lecito. Nel 1950 i padri fondatori della tutela dei diritti umani in Europa avevano previsto questo sistema di controllo, ma anche immaginato che fosse così rivoluzionario e "copernicano", da prevederne da parte degli Stati l'accettazione facoltativa e disgiunta, rispetto alla firma della Convenzione europea.

Fu così che ricevetti questa prima lezione di diritto internazionale dal Segretario della Commissione europea dei Diritti Umani ed io (sconsolato e deluso) rimproverai ai miei professori di diritto internazionale ed ai miei maestri nell'avvocatura, di non avermi insegnato questa procedura internazionale.

Successivamente, consapevole che lo Stato italiano aveva, ormai dal 1973, accettato il controllo giurisdizionale di quella Corte internazionale, tornai ad occuparmi del problema ricercando gli insegnamenti di altri professori di diritto internazionale, che potessero fornirmi quello che l'Università e l'Avvocatura non avevano saputo darmi e spiegarmi.

All'inizio degli anni ottanta, il prof. Claudio Zanghì ed il prof. Giorgio Recchia animarono i primi seminari di studio per gli avvocati di Roma. A mia volta mi feci portatore del loro messaggio didattico tra gli avvocati anche di altre parti d'Italia. Fu così che conobbi

l'avvocato Giovanni Romano che organizzò nel Palazzo di Giustizia di Benevento un seminario di studio e da quel giorno, non può essere casuale, il foro di Benevento è divenuto uno dei principali protagonisti dei ricorsi alla Corte europea dei Diritti Umani.

*A*d animare il foro di Benevento fu sicuramente e solo l'avvocato Giovanni Romano che, tra tutti gli avvocati cui io personalmente ho potuto trasmettere il mio messaggio, è stato il più attivo sul piano della didattica.

*L*o testimoniano i vari suoi libri sulla materia, tutti rivolti alla pratica forense al fine di consentire agli avvocati di intraprendere una via processuale che non era stata loro illustrata dagli avvocati più anziani, come di norma accade nel trapasso delle nozioni della professione forense.

U presente libro mi sembra coronare la sua esperienza didattica messa al servizio dei colleghi avvocati, ma anche dei giudici.

*I*nfatti, lo Stato italiano, con molto ritardo e ben limitatamente, ha cominciato a fornire ai magistrati italiani i primi rudimenti della materia. Fino a tutto l'anno 2004, lo Stato italiano non si è mai preoccupato di fornire una traduzione sistematica, completa ed aggiornata della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo (scritta in francese ed in inglese), come invece avviene per la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo.

*D*opo il *revirement* delle Sezioni Unite civili della Cassazione del 26 gennaio 2004, non può sussistere alcun dubbio che i primi tutori dei diritti umani nel nostro ordinamento siano i giudici nazionali, i quali devono ritenere per loro vincolanti le norme della Convenzione europea dei Diritti Umani, quali risultanti dall'interpretazione della Corte europea dei Diritti Umani. Questa bontà di intenti è stata reiterata con la sentenza della Cassazione del 17 giugno 2004, n. 11350 dove si afferma, per quanto attiene all'applicazione della legge n. 89/2001 (legge Pinto) la perfetta simmetria di contenuto con l'art. 6 §1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, come in concreto questa norma vive attraverso l'esegesi della Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone ai giudici italiani.

*S*e questo ragionamento vale per la violazione della eccessiva durata del processo ex art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea, deve valere per tutte le altre violazioni della Convenzione, laddove l'ordinamento giuridico italiano apprestasse una tutela di livello inferiore rispetto a quello garantito dalla Convenzione europea dei Diritti Umani. Un segnale positivo in tal senso è stato lanciato dalla Corte di Cassazione italiana (prima sez. civile) con le ordinanze n. 15393 e 15400 del 9 agosto 2004, in cui per la prima volta si rinvia a nuovo ruolo una causa davanti alla Corte di Cassazione, in attesa che la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo si pronunciasse in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stessa fattispecie oggetto della causa nazionale.

*S*embrano passati anni luce dalla sentenza della Cassazione penale del 20 aprile 1988, n. 4790 (imp. Lagolio), in cui si affermava ancora che le norme della Convenzione

Europea dei Diritti Umani non erano direttamente applicabili ai rapporti giuridici interni, avendo natura pattizia ed efficacia vincolante solo per gli Stati contraenti e non anche per i relativi “sudditi”.

Se i “sudditi” sono finalmente divenuti soggetti aventi una personalità giuridica internazionale, agli avvocati spetta una duplice funzione: 1) presentare e configurare le loro doglianze davanti ai giudici nazionali, alla luce della giurisprudenza della Corte europea ed in caso di denegato riconoscimento di tali principi davanti ai giudici nazionali, 2) proseguire il loro percorso processuale fino alla Corte europea di Strasburgo, con il fine dichiarato di arricchire tale giurisprudenza internazionale, per poi riportarne i frutti davanti ai giudici nazionali perché ne possano conoscere per la risoluzione di altre ed analoghe controversie.

Gli avvocati costituiscono il motore di questo ciclo vitale di generazione e rigenerazione della tutela dei diritti umani.

I giudici nazionali hanno il ben più grave compito di non denegare la giustizia dei diritti umani e devono essere consapevoli che per il futuro la loro responsabilità sarà ancora più accresciuta, poiché la procedura davanti alla Corte di Strasburgo sarà riformata tra breve, nel senso di una selezione e limitazione della sua giurisdizione ai casi più rilevanti di violazione.

Infatti, la Corte di Strasburgo è oggi vittima e prigioniera del suo successo e dell'efficacia delle sue sentenze di condanna degli Stati. Se nel 1971, si contavano sulla punta delle dita le vittime cui era concesso di rivolgersi alla Corte europea, nel 2005, con quarantasei Stati membri del Consiglio d'Europa ed oltre ottocento milioni di potenziali persone (dal Portogallo alla Russia, dalla Norvegia alla Turchia) che potrebbero ricorrere alla stessa Corte in caso di violazione, il sistema di controllo giurisdizionale non può essere concentrato sul lavoro di quarantasei giudici internazionali, ma deve ricadere sul lavoro e sulla sensibilità di tutti i giudici nazionali.

L'Italia per la sua duplice appartenenza al Consiglio d'Europa ed all'Unione Europea è vincolata da ambedue queste istituzioni al rispetto dei diritti umani, che non sono più un tema di diritto internazionale, ma appartengono *pleno jure* al diritto interno.

Avv. Maurizio de Stefano

(Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo)